DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001655	02/09/2026

OGGETTO: Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 65/2026 e n. 66/2026. Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro – Sentenza n. 151/2026. Liquidazione spese legali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001945 DEL 31/08/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 01/09/2026 16:44 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 01/09/2026 16:46* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 02/09/2026 18:44 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 02/09/2026 17:32* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 02/09/2026 18:44
Luca TALIENTO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 65/2026 e n. 66/2026. Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro – Sentenza n. 151/2026. Liquidazione spese legali.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- i ricorrenti, dipendenti della ASL Bari, hanno promosso dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, ricorsi ex art. 414 c.p.c. iscritti rispettivamente ai nn. R.G. 11084/24, n. 11085/24 e 11090/24, per il riconoscimento del diritto a percepire il saldo a titolo di incentivo Covid previsto dall'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15/03/20 al 15/05/2020 e, per l'effetto, ottenere la condanna della ASL BA al pagamento della residua somma lorda, oltre accessori, con vittoria delle spese di lite;
- il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, con sentenze n. 65/2026 e n. 66/2026 e la Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro, con sentenza n. 151/2026, hanno accolto le avverse ragioni, condannando la ASL BA al pagamento delle relative somme e delle spese legali;
- da ultimo, con pronunce del 4.5.2026 (cfr. per tutte ordinanza n. 12517 pubblicata il 4.5.26), la Suprema Corte di Cassazione, nel merito, ha confermato la correttezza delle statuizioni dei Giudici del Lavoro del Tribunale e della Corte d'Appello di Bari, favorevoli alle pretese azionate dai dipendenti/ricorrenti;

VISTA

- la deliberazione D.G. n. 1244 del 18.06.26 di presa d'atto ed esecuzione dei titoli per le somme dovute ai dipendenti/ricorrenti;

CONSIDERATO CHE

- la Struttura Burocratico Legale, per la parte di propria competenza, previo controllo contabile delle spese legali a riconoscersi, con nota prot. az. n. 70695 del 26.05.26, avviava la procedura di liquidazione delle spese legali, accettata dai difensori con nota prot. az. n. 71809 del 28.05.26;

DATO ATTO CHE

- nulla osta alla liquidazione ed al pagamento in favore dei procuratori dei dipendenti delle somme così come da contabilità analitica riprodotta nel modello privacy – parte integrante della presente ed atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii -

Acquisito il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria.

Assunto quanto in premessa

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di prendere atto delle sentenze n. 65/2026 e 66/2026 emesse dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro e della sentenza n. 151/2026 emessa dalla Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro e, per l'effetto di:

 – liquidare e conseguentemente pagare ai ridetti professionisti le spese legali di cui ai predetti titoli, oltre alle spese successive, così come analiticamente contabilizzate nel modello privacy, parte integrante della presente e atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.;

 – disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento suindicato con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienze ex art. 48 bis, comma 1-ter, del DPR 602/1973;

 – disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento venga attinta per la somma di € 3.669,26 dal conto aziendale n. 230.120.00005 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2025, e di procedere al rilascio della somma di € 330,74, pari alla differenza positiva tra l'accantonamento e l'utilizzo, e di imputarla al conto economico n. 764.110.00020 "Altri ricavi e proventi", giusta nota AGRF prot. n. 276558 del 23.10.2019;

 – trasmettere il presente provvedimento ai legali, al loro indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale;

 – disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dell'attestazione di pagamento, esecutivo della presente deliberazione;

Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 20/25, 240/25, 241/25

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2025	3.669,26
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2026	330,74

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260001945 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001655 DEL 02/09/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ranieri Maria	*Firmato digitalmente il 01/09/2026 11:35*
Dirigente PTA	Faretra Anna	*Firmato digitalmente il 01/09/2026 12:30*
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	*Firmato digitalmente il 01/09/2026 12:40*